



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12504 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Tvp Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Siciliano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via A. Gramsci 14;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici *ex lege* domiciliario in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Auditel S.r.l. non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Associazione Tv Locali, Espansione S.r.l., Rete7 S.p.A., Videomedia S.p.A., Teleradio Diffusione Bassano S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Catricala', Tommaso Di Nitto, Carlo Edoardo Cazzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Tommaso Di Nitto in Roma, via Antonio Gramsci n. 24;

A.L.P.I. (Associazione per la Libertà e il Pluralismo dell'Informazione) Radio Tv, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Loiodice, Isabella Loiodice, Pasquale Procacci, Antonio Catricala', Carlo Edoardo Cazzato, Francesca Sbrana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aldo Loiodice in Roma, via Ombrone n.12/B;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del D.P.R. 23 agosto 2017 n. 146 recante “Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali” e di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione.

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TVP ITALY S.R.L. il 19\11\2018 :

- del decreto direttoriale del 1 ottobre 2018, inclusi gli allegati, con cui sono stati approvati la graduatoria provvisoria e gli elenchi degli importi dei contributi da assegnare alle tv commerciali per l'annualità 2016;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione, ivi inclusa ove occorra la graduatoria provvisoria.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TVP ITALY S.R.L. il 16\4\2019
:

Annullamento:

- del decreto direttoriale del 9 aprile 2019, inclusi gli allegati, con cui sono stati approvati la graduatoria definitiva e gli elenchi degli importi dei contributi da assegnare alle tv commerciali per l'annualità 2017;
- del decreto direttoriale del 25 febbraio 2019, con cui è stato disposto il pagamento di un ulteriore acconto pari al 40% degli importi dei contributi assegnati alle tv commerciali per l'annualità 2016;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione, ivi inclusa ove occorra la graduatoria provvisoria.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'istanza del 16 aprile 2019 con la quale parte ricorrente ha richiesto l'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami del secondo atto di motivi aggiunti depositato in data in pari data.

Ritenuto che sussistano i presupposti – come peraltro già evidenziato dell'ordinanza collegiale di questa Sezione n. 12425/2019 – per l'accoglimento della predetta istanza;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la notificazione del ricorso per motivi aggiunti depositato in giudizio in data 16 aprile 2019, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico nelle medesime forme indicate nella citata ordinanza n. 12425/2019 (cui si rinvia). La pubblicazione sarà effettuata, a pena di improcedibilità, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; nell'ulteriore termine di 10 (dieci) giorni dalla scadenza del primo termine, la parte ricorrente dovrà depositare il giudizio prova dell'avvenuta pubblicazione.

Resta ferma l'udienza di merito già fissata per il giorno 4 dicembre 2019, ore di rito.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio tramite pubblici proclami nei sensi di cui in parte motiva.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 22 maggio 2019.

Il Presidente
Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO